



COMUNE DI VITTUONE

(Provincia di Milano)

VERBALE DI RIUNIONE NR. 6 DEL 26 APRILE 2016 DELL'ORGANO DI REVISIONE
CONTABILE DEL COMUNE DI VITTUONE

PARERE IN ORDINE ALLA BOZZA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: «ART. 3, COMMA 4, D.LGS. 23.06.2011 N. 118 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI».

L'anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di aprile, il sottoscritto Revisore Unico, Dott.ssa Daniela Bonomelli, nominato con delibera del Commissario Prefettizio nr. 3 del 11.12.2015 per il triennio 01.12.2015 – 30.11.2018, ha preso visione della documentazione sottopostagli dal Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Sara Balzarotti;

Ricevuto in data 22.04.2016 la proposta della delibera Commissariale n. 94 del 21.04.2016 relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi (art.3, comma 4, del D. Lgs n.118/2011 e principio contabile all. 4/2, punto 9.1), con i relativi allegati

Considerato

- il principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata, in base al quale le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione sorge, con imputazione all'esercizio in cui vengono a scadenza;
- l'articolo 3, comma 4, del D. Lgs. 118/2011 il quale prevede che *“Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono stati conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.”*;
- il principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato al D. Lgs. n. 118/2011 il quale, al punto 9.1, prevede che: *“Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con unica deliberazione di giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto. Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione*

del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali”;

Richiamato inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

Dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, in base al quale la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili;

Vista la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato;

Vista la documentazione fornita in allegato alla bozza di delibera n. 94 del 21.04.2016

Vista la necessità di procedere ai sensi dell'art. 228, comma 3, del D. lgs n. 267/2000,

Viste le risultanze sotto riportate a seguito del riaccertamento ordinario dei residui:

Residui passivi al 31.12.2015 cancellati e reimputati parte capitale collegati a FPV	€ 181.991,12
Residui attivi al 31.12.2015 cancellati e reimputati parte capitale collegati a FPV	€ 88.127,87

Residui passivi al 31.12.2015 cancellati e reimputati parte corrente collegati a FPV	€ 1.482,03
Residui attivi al 31.12.2015 cancellati e reimputati parte corrente collegati a FPV	€ 394.290,51
Residui passivi al 31.12.2015 cancellati e reimputati parte corrente e capitale di nuova imputazione	€ 179.369,32
Economie di entrate collegate a FPV	€ 9.637,74
Economie di spese collegate a FPV	€ 126.239,30
Economie di entrate non collegate a FPV	€ 127.501,95
Economie di spese non collegate a FPV	€ 170.203,77

Dato atto che il fondo pluriennale vincolato, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, se positiva, risulta di € 1.989.005,11 così distinto

PARTE CORRENTE	
FPV prima del riaccertamento	0
FPV dopo riaccertamento	€ 395.772,54

PARTE CAPITALE	
FPV prima del riaccertamento	€ 1.320.000,00
FPV dopo riaccertamento	€ 1.593.232,57

Dato atto che dopo tutte le operazioni di riaccertamento i residui rideterminati risultano essere i seguenti:

RESIDUI RIDETERMINATI	
Residui passivi rideterminati al 31.12.2015	€ 3.345.718,57
Residui attivi rideterminati al 31.12.2015	€ 2.399.057,48

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal dirigente di settore economico finanziario allegato alla proposta di delibera di giunta;

Esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di delibera del Commissario straordinario n. 94 del 21.04.2016

Vittuone, 26.04.2016

Dott.ssa Daniela Bonomelli